

economica per [REDACTED], € 4.776,74 a titolo di indennità di funzione ed € 3.375,00 a titolo di posizione economica per [REDACTED], € 10.795,77 a titolo di indennità di funzione ed € 4.800,00 a titolo di posizione economica per [REDACTED], € 11.919,74 a titolo di indennità di funzione ed € 6.600,00 a titolo di posizione economica per [REDACTED], € 21.358,96 per [REDACTED], € 20.536,23 a titolo di indennità di funzione ed € 6.600,00 a titolo di posizione economica per [REDACTED], € 14.043,62 a titolo di indennità di funzione ed € 6.600,00 a titolo di posizione economica per Milan Diego, € 7.416,65 a titolo di indennità di funzione ed € 2.400,00 a titolo di posizione economica per [REDACTED], € 13.092,54 a titolo di indennità di funzione ed € 5.400,00 a titolo di posizione economica per [REDACTED], € 20.873,53 a titolo di indennità di funzione ed € 1.523,08 a titolo di posizione economica per [REDACTED], € 4.615,91 a titolo di indennità di funzione ed € 1.800,00 a titolo di posizione economica per [REDACTED], € 5.780,14 a titolo di indennità di funzione ed € 6.000,00 a titolo di posizione economica per [REDACTED], € 7.511,77 a titolo di indennità di funzione ed € 3.046,12 a titolo di posizione economica per [REDACTED], € 18.052,88 a titolo di indennità di funzione ed € 2.002,98 a titolo di posizione economica per [REDACTED], € 7.895,00 a titolo di indennità di funzione ed € 4.650,00 a titolo di posizione economica per [REDACTED] ed € 2.984,24 a titolo di indennità di funzione a titolo di posizione economica per [REDACTED], il tutto gli interessi legali;

Condanna il MIUR al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3.513,00, oltre spese al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente notificato i ricorrenti indicati in epigrafe hanno convenuto in giudizio il Ministero della Istruzione, Università e Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, ed hanno esposto di essere tutti dipendenti dell'Amministrazione oggi convenuta, in qualità di assistenti amministrativi, inquadrati



tra il personale ATA –Area B, prima o seconda posizione economica.

Tutti i ricorrenti hanno svolto, nei periodi dettagliatamente indicati in ricorso, mansioni superiori in sostituzione del Direttore dei Servizi generali ed amministrativi negli istituti scolastici di titolarità ovvero in utilizzazione in altri istituti.

Per tale mansione essi hanno ricevuto il pagamento della indennità di funzioni superiori prevista dalla contrattazione collettiva di settore detratta però dall'emolumento accessorio della posizione economica per compiti di maggiore responsabilità della quale erano già titolari.

Lamentano, altresì, di non aver percepito nella misura dovuta i benefici della prima e/o seconda posizione economica ai sensi dell'art. 62 CCNL 29.11.2007 – ex art.2 della Sequenza Contrattuale nei periodi indicati per ciascun istante.

Tanto premesso, hanno quindi evidenziato sotto vari aspetti l'illegittimità del trattamento economico percepito ed hanno chiesto al Giudice del Lavoro di dichiarare il loro diritto al riconoscimento giuridico ed economico delle mansioni superiori svolte e di condannare il Ministero convenuto ad operare il dovuto inquadramento giuridico nonché alla corresponsione in loro favore delle somme corrispondenti alle conseguenti differenze sul trattamento economico dovuto, secondo la quantificazione operata in ricorso.

Il Ministero convenuto, benché ritualmente citato, non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace.

Sulla base della documentazione in atti, la causa è stata decisa nel merito con sentenza definitiva nel corso della odierna udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e merita accoglimento.



Lo svolgimento da parte degli odierni ricorrenti delle mansioni superiori di DGSA, nei periodi indicati in ricorso per ciascuno di essi, risulta provato dai certificati di servizio e dai contratti di incarico depositati e può quindi ritenersi pacifico.

Orbene, certamente la domanda volta ad ottenere il riconoscimento della qualifica superiore dal punto di vista normativo e giuridico non può che essere respinta stante il chiaro impedimento contenuto nella normativa in materia di pubblico impiego (art.57 del decreto 29/93 – non modificato sostanzialmente dal Decreto 80/98 e nell'art.52 del Decreto 165/2001 ove in deroga all'art.2103 cod. civ. si prevede che l'assegnazione del pubblico dipendente alle mansioni superiori non dia luogo alla c.d. promozione automatica).

Residua dunque solo la domanda di pagamento delle differenze retributive.

Al riguardo è bene ricordare che la retribuità della mansioni superiori è stata espressamente prevista solo dal D.Lvo 387 del 1997 mentre i precedenti Decreti 29 del 1993 e 80 del 1998 non aveva contemplato questa possibilità.

Orbene, questo Tribunale con sentenza n. 3759 del 2015, che pienamente si condivide, ha già chiarito che ai sensi dell'art. 69 del CCNL 94-97 (espressamente fatto salvo dall'art. 146 del CCNL 2006/2007) al personale amministrativo che sostituisce il direttore amministrativo o il responsabile amministrativo, per un periodo superiore ai 15 giorni, è attribuita una indennità pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento per l'intera durata dell'incarico o della sostituzione.

Tale indennità è stata effettivamente riconosciuta ai ricorrenti ma in misura ridotta in quanto contabilmente detratta o comunque posta in compensazione con la parte del trattamento economico loro attribuita in ragione della posizione economica di cui erano titolari.



Il Tribunale, nella citata sentenza, ha però chiarito che la posizione economica è il risultato di una valorizzazione professionale realizzata con un percorso formativo che abilita alla sostituzione del DSGA ed è quindi il riconoscimento di una professionalità arricchita all'esito di un percorso di formazione diretto anche allo svolgimento di mansioni sostitutive. Questo non può essere confuso con l'indennità prevista per lo svolgimento effettivo delle mansioni superiori che trova fondamento direttamente nel citato art. 69 CCNL e nella disposizione di legge (art.52 D.Lgs 165/2001).

Sulla base di questi argomenti la domanda deve essere accolta.

È bene precisare che con il presente ricorso vengono avanzate due distinte domande; la prima relativa al pagamento integrale della indennità prevista per lo svolgimento effettivo delle mansioni superiori e la seconda **a titolo di benefici della prima e/o seconda posizione economica** ai sensi dell'art. 62 del CCNL 29 novembre 2007 – ex art. 2 della Sequenza Contrattuale per il periodo di cui è causa specificato per ciascun lavoratore.

Per quanto riguarda, in particolare, la domanda relativa ai benefici della prima e/o seconda posizione economica è giusto osservare che tale valorizzazione riguarda il personale nell'esercizio del profilo dell'Area B e non è necessariamente collegata alla funzione di DSGA.

Al riguardo, il Tribunale di Bergamo (sentenza n.172 del 2014, depositata dai ricorrenti) ha precisato che “dalla lettura della sequenza contrattuale del 2007 emerge chiaramente che le parti sociali avevano ben presente l'eventualità che un assistente amministrativo fosse chiamato a supplire all'assenza del DSGA (prevedendo l'obbligo di sostituzione per la seconda posizione e la semplice facoltà per la prima, ovviamente in caso di vacanza del relativo posto) e tuttavia nulla hanno previsto in tema di “assorbibilità” dei rispettivi emolumenti, sicchè deve ritenersi che abbiano inteso mantenere il diritto a percepire l'indennità per funzioni superiori in misura integrale, a prescindere dalla attribuzione del compenso per le posizioni di cui all'art.50”.



Escluso il diritto dei ricorrenti al superiore inquadramento, essi hanno diritto a percepire la differenza sulla indennità ex art. 69 CCNL percepita e quella dovuta, così come quantificata in ricorso, oltre ai benefici della prima e/o seconda posizione economica ai sensi dell'art. 62 del CCNL 29 novembre 2007 – ex art. 2 della Sequenza Contrattuale, per il periodo di cui è causa specificato per ciascun lavoratore, il tutto con gli interessi legali.

Le spese di lite seguono la soccombenza, come di norma.

Tali i motivi della decisione in epigrafe.

*Così deciso in Roma,
il 10 luglio 2017*

*Il Giudice
Flavio Baraschi*

